

MOZIONE **ex art.109** **Regolamento del Comune di Roma**

OGGETTO: Restituzione I.V.A. applicata alla T.A.R.S.U. ed alla Ta.Ri.

PREMESSO

che il Comune di Roma, con Delibera del Consiglio Comunale n. 25/2003, attuativa del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto l'istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani TaRi - in altri comuni denominata T.I.A. (Tariffa di igiene ambientale)- tariffa che ha definitivamente sostituito la TaRSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) prevista dal precedente D.Lgs. n. 507/1993;

che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà di introduzione anticipata della tariffa , prevista dal comma 1 bis dell'art. 49 D.lgs. n.22/97, è stato il primo Comune in Italia a sostituire, nel 2003, la Tassa sui rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.) con la nuova Ta.Ri, al fine di redistribuire i costi di raccolta e smaltimento sulla base della quantità di rifiuti effettivamente prodotta;

che la Tariffa è dovuta da chi, a qualsiasi titolo, occupa e conduce locali, a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio comunale;

che, la Ta.Ri è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO

Che la gestione della Ta.Ri è stata affidata ad AMA Roma Spa, la quale non gestisce soltanto il servizio di pulizia delle strade e della raccolta e



(segue)

smaltimento dei rifiuti, ma gestisce anche l'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;

che, la tariffa applicata, richiesta e riscossa è assoggettata ad I.V.A.;

che, la Corte Costituzionale, nella motivazione della sentenza n. 238/2009, richiamando anche la normativa e giurisprudenza comunitaria (Direttiva n. 2006/112/CE; Sent. Corte di Giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C – 288/07), ha qualificato le tariffe per i rifiuti, indipendentemente dal *nomen iuris* alle stesse attribuito, quale tributi, escludendone l'assoggettamento ad I.V.A., "perché non rappresentano un servizio dovuto a contratto ma una tassa che, di per sé, non si qualifica mai come corrispettivo di un servizio";

che l'A.M.A. S.p.A., in data 9 settembre 2009, ha comunicato ufficialmente di essere tenuta, al pari degli altri operatori dei Comuni in cui è stata istituita la Tariffa Rifiuti in sostituzione della TARSU, a proseguire la fatturazione con IVA in assenza di novità legislative e interpretative da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, in quanto azienda ambientale obbligata all'applicazione dell'IVA in base a interpretazioni ufficiali fornite dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003; risoluzione del 17 giugno 2008 n.250);

TENUTO CONTO

che, i contribuenti sono legittimati a richiedere al Comune di Roma la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e sulla tariffa dei rifiuti, fatti salvi gli effetti dell'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione;

che, in assenza di idonei atti che prevedano un piano di restituzione delle somme già percepite a titolo di aliquota I.V.A., si determinerebbe un rilevante



(segue)

contenzioso tra il cittadino – utente, legittimato attivo, ed il Comune di Roma e l'A.M.A. S.p.a., legittimati passivi, con notevole aggravio di costi ed oneri a carico del Comune, in caso di soccombenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Impegna l'On.le Sindaco, la Giunta e l'Assessore competente ad attuare, nel più breve tempo possibile, le seguenti iniziative:

- ❖ Attivare gli uffici competenti per verificare l'ammontare del debito fuori bilancio dell'Amministrazione verso i cittadini, derivante dalla percezione dell'aliquota IVA applicata sulla Ta.r.s.u. e sulla Ta. Ri;
- ❖ Prevedere gli strumenti finanziari per far fronte a tale debito;
- ❖ Prevedere, con idonei atti e procedure, al fine di non gravare eccessivamente sul bilancio Comune di Roma, un piano di restituzione delle somme percepite per l'applicazione dell'aliquota I.V.A sulla Ta.R.S.U. e sulla Ta.Ri, che consenta la detrazione delle suddette somme dalla tariffa da versare per gli anni successivi, fino all'integrale restituzione;
- ❖ Avviare una campagna di informazione e di pubblicizzazione verso i cittadini che possono richiedere la restituzione delle somme versate a titolo di I.V.A. sulla Ta.R.S.U. e sulla Ta.Ri;
- ❖ Attivare presso i Municipi e l'AMA, la distribuzione della modulistica necessaria per la richiesta di restituzione e rendere la stessa disponibile anche online sul sito istituzionale del Comune di Roma.

Francesco Storace